

Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Cipro

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano nell'elenco (nell'appendice del presente allegato, fornita da Cipro in un'unica lingua) e rilasciate, a norma della legislazione cipriota, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis e del calendario stabilito in detto elenco, o fino al 31 dicembre 2005, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4 della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri.

## 2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

32000 L 0012: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1), modificata da:

- 32000 L 0028 : Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.9.2000 (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

Per quanto riguarda Cipro, in deroga alla direttiva 2000/12/CE, le disposizioni della stessa non si applicano alle Cooperative di credito e Società di risparmio, nella misura in cui queste non siano conformi alle disposizioni di tale direttiva, fino al 31 dicembre 2007.

Dalla data di adesione e fino al termine del suddetto periodo, le autorità cipriote forniscono alla Commissione, all'inizio di ogni anno, informazioni sul numero di Cooperative di credito e Società di risparmio non conformi che continuano a essere escluse e sulla quota di mercato che esse rappresentano.

### 3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea

Trattato che istituisce la Comunità europea

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, Cipro può mantenere, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, la sua legislazione in materia di acquisto di residenze secondarie vigente al 31 dicembre 2000 (legge relativa all'acquisto di beni immobili (stranieri) (CAP. 109) e leggi 52/1969, 55/1972 e 50/1990, decisione 50.228 del Consiglio dei Ministri del 25.8.1999 e circolare del Ministero dell'interno ai funzionari distrettuali del 30.9.1999).

### 4. POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza

Fatto salvo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato CE, alle imprese che hanno acquisito il beneficio di cui all'articolo 28A della legge cipriota relativa all'imposta sul reddito entro il 31 dicembre 2001 è consentito continuare a godere di tale beneficio fino al 31 dicembre 2005.

## 5. AGRICOLTURA

### A. NORMATIVA AGRICOLA

#### 1. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1 Regole di concorrenza

Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, durante un periodo di cinque anni dalla data di adesione Cipro può concedere aiuti di Stato al fine di assicurare che il reddito familiare medio in alcune zone di indigenza non sia inferiore all'80% del reddito familiare medio nazionale. Tali aiuti sono accordati solo agli agricoltori che partecipano a regimi di sviluppo rurale, eccetto quelli menzionati agli articoli 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.<sup>1</sup>

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi.

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

2. 31996 R 2200: Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32002 R 1881: Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio, del 14.10.2002 (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13)

In deroga all'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96, i limiti per l'indennità di ritiro fissati all'articolo 23, paragrafo 3 si applicano a Cipro per cinque anni dopo la data di adesione. Per le campagne dal 2004/2005 al 2008/2009 tali limiti sono del 20% del quantitativo commercializzato per le mele, le pere, le pesche e le uve da tavola e del 10% per quanto riguarda gli agrumi.

3. 31997 R 2597: Regolamento (CEE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

- 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore minimo di materia grassa del latte intero non si applicano al latte alimentare prodotto a Cipro per un periodo di tre anni dalla data di adesione. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo a Cipro o esportato in un paese terzo.

4. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

– 32001 R 2345: Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.01 (GU L 315 dell'1.12.01, pag. 29).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a Cipro l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione.

## B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

1. 31966 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309), modificata da ultimo da:

- 32001 L 0064: Direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31.8.2001 (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

Le condizioni concernenti la purezza specifica previste nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE per le sementi di *Hordeum vulgare* L. (orzo) non si applicano a Cipro per un periodo di cinque anni dalla data di adesione relativamente alla commercializzazione di tali sementi prodotte a Cipro. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.

2. 32002 L 0053: Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1);

32002 L 0055: Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Cipro può rinviare, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, l'applicazione delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto concerne la commercializzazione nel suo territorio di sementi delle varietà, elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.

## 6. POLITICA DEI TRASPORTI

31985 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85, del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo da:

- 32002 R 1360 : Regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione, del 13.6.2002 (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85, il requisito relativo all'installazione e all'uso dell'apparecchio di controllo per i veicoli immatricolati per il trasporto di viaggiatori o di merci su strada non si applica a Cipro fino al 31 dicembre 2005 ai veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 2002 che effettuano esclusivamente trasporti nazionali. I conducenti di tali veicoli registrano i periodi di guida e di riposo utilizzando un registro personale.

## 7. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere fino al 31 dicembre 2007 un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, alla cessione di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack soffiati e prodotti simili confezionati destinati all'alimentazione umana senza ulteriore preparazione).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%, sulla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o sino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE, qualora quest'ultima data sia anteriore.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere, per un anno a decorrere dalla data di adesione, una procedura semplificata di imposta sul valore aggiunto per l'applicazione di un sistema di "cash accounting" e per il valore delle forniture tra persone collegate.

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la cessione di terreni edificabili di cui all'allegato F, punto 16 della direttiva fino al 31 dicembre 2007.

Detta esenzione non influisce sulle risorse proprie, la cui base imponibile sarà rideterminata ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>1</sup>.

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

---

<sup>1</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

2. 31992 L 0081: Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag.12), modificata da ultimo da:

- 31994 L 0074: Direttiva 94/74/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, Cipro può applicare, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'esenzione dalle accise sugli oli minerali usati per la produzione di cemento.

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, Cipro può applicare inoltre, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'esenzione dalle accise supplementari su tutti i tipi di carburante utilizzato per il trasporto locale di passeggeri.

## 8. ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica a Cipro fino al 31 dicembre 2007. Cipro garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 60 giorni entro la data di adesione;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2007.

## 9. AMBIENTE

### A. QUALITÀ DELL'ARIA

31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti per il petrolio e i carburanti diesel non si applicano a Cipro per un anno dalla data di adesione. Durante tale periodo, Cipro può chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5 e dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva.

### B. GESTIONE DEI RIFIUTI

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, Cipro dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2005, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 10% in peso entro la data di adesione e almeno il 15% per il 2004;
- riciclaggio di carta e cartone: 11% in peso entro la data di adesione e 14% per il 2004;
- tasso globale di riciclaggio: 12 % in peso entro la data di adesione e almeno il 15 % per il 2004;
- tasso globale di recupero: 35% in peso entro la data di adesione e 41% per il 2004.

#### C. QUALITÀ DELL'ACQUA

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

In deroga agli articoli 3 e 4 e, qualora debbano essere identificate zone sensibili, all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano a Cipro fino al 31 dicembre 2012, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- entro il 31 dicembre 2008, conformità alla direttiva per due agglomerati (Limassol e Paralimni) con numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000;
- entro il 31 dicembre 2009, conformità alla direttiva per un ulteriore agglomerato (Nicosia) con numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000;
- entro il 31 dicembre 2011, conformità alla direttiva per un ulteriore agglomerato (Paphos) con numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000.

#### D. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e all'allegato IV, parte A della direttiva 2001/80/CE, alle caldaie in funzione nel settembre del 2002 negli impianti di Dhekelia e Vasilikos si applicano valori limite di emissione di 1 700 mg/Nm<sup>3</sup> sino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- valorizzazione o considerevole cambiamento di tali caldaie;
- disponibilità di gas naturale sull'isola;
- Cipro diventa esportatore di energia elettrica;
- chiusura delle caldaie attualmente in funzione.

Durante l'applicazione dei valori limite di emissione di 1 700 mg/Nm<sup>3</sup>, Cipro riferisce alla Commissione, entro il 31 marzo di ciascun anno dopo l'adesione, in merito alla qualità del combustibile utilizzato, alle emissioni totali annue di anidride solforosa e all'incidenza stimata di tali emissioni sulle emissioni dei paesi vicini.